

Titolo: Fondo di solidarietà servizi ambientali: domanda di assegno ordinario

Sulla base delle indicazioni fornite dal **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali** in merito alla piena operatività dei Fondi di solidarietà, il **Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali** è pienamente operativo dal 7 agosto 2020.

La [circolare INPS 17 giugno 2021, n. 86](#) ha illustrato l'ambito di applicazione del D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019 istitutivo del Fondo e ha fornito le istruzioni operative in ordine all'obbligo contributivo e alla disciplina dell'assegno straordinario.

Con il [messaggio 7 ottobre 2021, n. 3390](#) l'Istituto illustra le modalità e i termini per la presentazione delle **domande di accesso all'assegno ordinario**. La domanda deve avvenire esclusivamente online attraverso il sito INPS, **non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni** dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Il mancato rispetto dei predetti termini **non determina la perdita del diritto alla prestazione** ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l'irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.